



CITTA' di CHIAMPO
Provincia di Vicenza
Gestione Economica - Finanziaria
Servizio Tributi

Allegato 1)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE UNICO PATRIMONIALE
(per le concessioni ed occupazioni di spazi ed
aree pubbliche, autorizzazioni o esposizione
pubblicitaria e pubbliche affissioni)**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-847)

**Approvato con Delibera del Consiglio Comunale
n. ____ del 11/02/2021**

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento	6
Art. 2 - Presupposto del canone.....	7
Art. 3 - Soggetti obbligati.....	7
TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE O OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, COMPRESSE LE AREE DESTINATE AI MERCATI.....	8
Art. 6 - Definizione di suolo pubblico.....	8
Art. 7 - Autorizzazione e concessione di occupazione.....	9
Art. 8 – Tipi di occupazione	10
Art. 9 - Commercio su aree pubbliche	11
Art. 10 – Istanza e rilascio della concessione	11
Art. 11 - Rinnovo, proroga e disdetta	15
Art. 12 – Modifica, sospensione e revoca d’ufficio	16
Art. 13 - Decadenza ed estinzione della concessione.....	16
Art. 14 - Occupazioni abusive.....	17
Art. 15 - Occupazione per commercio itinerante	18
Art. 16 - Modalità e termini per il pagamento del canone di occupazione	18
Art. 17 - Accertamenti - Recupero canone di occupazione.....	19
Art. 18 - Sanzioni e indennità.....	20
Art. 19 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	20
Art. 20 - Sospensione dell’attività’ di vendita.....	21
Art. 21 - Autotutela.....	21
Art. 22 - Riscossione coattiva	21
Art. 23 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico.....	21
Art. 24 - Criteri per la determinazione delle tariffe per i mercati	23
Art. 25 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici	23
Art. 26 - Versamento del canone.	23
Art. 27 - Riduzioni	24
Art. 28 Esenzioni	25
Art. 29 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità	27

TITOLO III – CANONE PATRIMONIALE DI AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE	
PUBBLICITARIA	27
CAPO I - Disposizioni Generali.....	27
Art. 30 - Classificazione del Comune di Chiampo.....	27
Art. 31 - Tipologia e quantità dei mezzi pubblicitari.....	27
Art. 33 - Installazione di impianti per affissione e/o pubblicitari e concessione a soggetti privati	29
CAPO II - EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ	29
Art. 34 - Ambito di applicazione	29
Art. 35 - Tipologia dei mezzi pubblicitari	29
Art. 36 - Pubblicità ordinaria.....	30
Art. 37 - Pubblicità effettuata con veicoli	30
Art. 38 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	30
Art. 39 - Pubblicità varia	30
Art. 40 - Definizione dei mezzi pubblicitari.....	31
Art. 41 - Domanda di autorizzazione e segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	32
Art. 42 - Allegati alla domanda di autorizzazione e o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).....	33
Art. 43 - Rilascio dell'autorizzazione.....	35
Art. 44 - Durata dell'autorizzazione	35
Art. 45 - Rinnovo dell'autorizzazione.....	35
Art. 46 - Oneri relativi all'esposizione della pubblicità	36
Art. 47 - Mezzi pubblicitari non soggetti ad autorizzazione o SCIA.....	36
Art. 48 - Vincoli generali.....	38
Art. 49 - Esposizione di pubblicità nelle aree soggette a vincoli di tutela ambientale in conformità al D. Lgs 42/04 e successive modificazioni ed integrazioni	38
Art. 50 - Esposizione di mezzi pubblicitari su edifici soggetti a vincolo specifico in conformità al D.Lgs 42/04).....	38
Art. 51 - Esposizione di insegne ed altre forme pubblicitarie – regole generali	39
Art. 53 Esposizione in via permanente di insegne di esercizio e di mezzi pubblicitari su edifici ubicati nelle restanti aree	42
Art. 54 - Distanze e divieti fuori dai centri abitati.....	43
Art. 55 - Distanze e divieti dentro i centri abitati	44
Art. 56 - Distanze e divieti: norme particolari	44
Art. 57 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari	46

Art. 58 - Dimensione ed ubicazione dei mezzi pubblicitari	47
Art. 59 - Sostegni.....	49
Art. 60 - Iscrizioni pubblicitarie su tende e cappottine parasole.....	49
Art. 61 - Targhe professionali.....	49
Art. 62 - Farmacie.....	49
Art. 63 - Pubblicità sulle edicole	50
Art. 64 - Stazioni di servizio e parcheggi.....	50
Art. 65 - Mezzi pubblicitari luminosi.....	50
Art. 66- Pubblicità a messaggio variabile	51
Art. 67 - Pubblicità fonica	51
Art. 68 - Pubblicità nei cantieri	51
Art. 69 - Pubblicità permanente sui veicoli	51
Art. 70 - Pubblicità provvisoria con automezzi.....	52
Art. 71 - Pubblicità con aeromobili, mongolfiere e palloni frenati	52
Art. 72 - Volantinaggio e distribuzione di oggettistica	52
Art. 73 - Pubblicità provvisoria nel Centro Storico.....	53
Art. 74 - Pubblicità provvisoria lungo o in vista delle strade.....	53
Art. 75 - Manutenzione dei mezzi pubblicitari.....	54
Art. 76 - Spostamento o rimozione per motivi di pubblico interesse.....	54
Art. 77 - Rimozione della pubblicità alla scadenza dell'autorizzazione	54
Art. 78 - Rimozione e sequestro dei mezzi pubblicitari abusivi, difformi o in cattivo stato di manutenzione.....	55
Art. 79 - Conservazione e vendita del materiale rimosso o sequestrato dal Comune	55
Art. 80 - Targhetta di identificazione	56
Art. 81 - Modalità di applicazione del canone sulla pubblicità.....	56
Art. 82 - Dichiarazione	57
Art. 83 - Pubblicità ordinaria.....	57
Art. 84 - Pubblicità con veicoli dell'impresa	58
Art. 85 - Pubblicità con pannelli luminosi.....	58
Art. 86- Pubblicità con proiezioni.....	58
Art. 87 - Pubblicità varia	58
Art. 88 - Riduzioni.....	59

Art. 89 - Esenzioni.....	59
CAPO III RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI PER IL CANONE SULLA PUBBLICITA	61
Art. 90 - Modalità e termini per il pagamento del canone sulla pubblicità.....	61
Articolo 91 - Accertamenti - Recupero canone sulla pubblicità.....	62
Articolo 92 - Sanzioni e indennità	62
Articolo 93 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	63
Articolo 94 - Autotutela	63
Articolo 95 - Riscossione coattiva.....	64
CAPO IV PUBBLICHE AFFISSIONE	64
Art. 96 - Indicazioni generali.....	64
Articolo 97 - Comunicazioni prive di rilevanza economica	64
Articolo 98 - Determinazione del canone per le affissioni garantite	64
Articolo 99 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni	65
Articolo 100 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	65
ALLEGATO SUB 1	67

Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Chiampo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 160/2019, dal comma 816 al comma 847 del:

- a. TITOLO I: disposizioni generali
- b. TITOLO II: canone patrimoniale di concessione o occupazioni di spazi ed aree pubbliche, comprese le aree destinate ai mercati,
- c. TITOLO III: canone patrimoniale di autorizzazione o esposizione pubblicitaria, comprese le pubbliche affissioni

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento

Il presente regolamento istituisce e regola i procedimenti di adozione e gli effetti dei provvedimenti di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, anche sulle aree destinate ai mercati e fiere, e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Chiampo, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.

Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibili.

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) *occupazione*: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
 - b) *concessione o autorizzazione*: atto amministrativo che comporta per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente, ovvero il titolo autorizzativo per l'esposizione nel caso di mezzi pubblicitari;
 - c) *canone*: il canone è dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d) *tariffa*: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).
2. I servizi regolati dal presente regolamento possono essere dati in concessione, anche singolarmente.

Art. 2 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.

c) per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Art. 3 - Soggetti obbligati

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

Per la diffusione di messaggi pubblicitari, inoltre, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4 L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di revoca della concessione e/o autorizzazione, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, viene abrogato:
 - il Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 17/12/2015;
 - il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del relativo canone (COSAP) di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 12/11/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
3. I mezzi pubblicitari o le occupazioni già autorizzati possono essere mantenuti anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento fino alla loro modifica strutturale.
4. Con l'introduzione di nuove forme e/o strumenti urbanistici gli impianti interessati al nuovo regime regolamentare, si conformeranno in sede di primo rinnovo se previsto.

Art. 5 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si richiamano le vigenti disposizioni in materia e in particolare il Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione, sono inoltre fatte salve le disposizioni normative e regolamentari più restrittive contenute negli strumenti urbanistici attuativi in vigore, nel Regolamento del Piano Comunale del commercio su aree pubbliche ed ogni altro regolamento vigente.

TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE O OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, COMPRESSE LE AREE DESTINATE AI MERCATI.

Art. 6 - Definizione di suolo pubblico.

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Art. 7 - Autorizzazione e concessione di occupazione.

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali, così come definite nel presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale.

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi ovvero nel termine di n. 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

3 In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta nel presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

5. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non

inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

7. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

8. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo.

10. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

11. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, in contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

12. Per il rilascio di autorizzazioni o concessioni inerenti gli operatori del Commercio su aree pubbliche, si rinvia ai criteri fissati nel vigente Regolamento del Piano Comunale del commercio su aree pubbliche, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/02/2009 e successive integrazioni;

Art. 8 – Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Si intendono occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- c) le occupazioni di durata non superiore a 8 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;

e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

3. Occupazioni d'urgenza:

1) Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2) L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 5 gg giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.

3) Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio competente.

4) Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Art. 9 - Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.

b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette, come da Piano comunale del commercio su aree pubbliche;

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile del Settore competente con validità di 10 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

Art. 10 – Istanza e rilascio della concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti all'art.7. Qualora l'ufficio rappresenti esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al quadro normativo vigente in materia.

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al 15% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.

Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese, se sostenute, da parte del richiedente, secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

4. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art 27 comma 5 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente ufficio;
- d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.

Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per il ripristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguarda aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile

compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fidejussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente -anche tramite l'eventuale competente Concessionario -con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

8. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto per le occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

11. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

12. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
- f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui al comma 5;
- g) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
- h) Custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- i) Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

13. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

14. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

15. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

16. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

17. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento.

18. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

19. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

- a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
- b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:
 - 1) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;
 - 2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.

Art. 11 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi del precedente articolo è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Settore.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 10 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di cinque giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.
3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. Non è possibile assentire a più di n.2 proroghe.
4. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione e non può superare in termini complessivi il periodo di 365 giorni ininterrotti. In tal caso deve essere presentata una nuova istanza di occupazione.
5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro quindici giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
6. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
7. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
8. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

Art. 12 – Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati con modalità telematiche o comunque idonee a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Art. 13 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 5 (cinque) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.
 2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.
- Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Art. 14 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco, o suo delegato, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,

l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

Art. 15 - Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Piano per il Commercio su aree pubbliche.

2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:

- a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
- b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

3. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.

4. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.

5. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.

6. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

Art. 16 - Modalità e termini per il pagamento del canone di occupazione

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi € 100,00 in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione con un numero di rate ed importi da corrispondersi comunque entro il termine di scadenza della concessione;

3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori ad € 300,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.3 - 31.5 - 31.7 - 31.10;
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori ad € 300,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.5 - 31.7 - 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi € 5,00.
9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'unità di € superiore.
10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di seguito esplicitati, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 17 - Accertamenti - Recupero canone di occupazione

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Art. 18 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Per le occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a € 25,00 né maggiore ad € 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Art. 19 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Art. 20 - Sospensione dell'attività di vendita

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale

Art. 21 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il responsabile del Procedimento annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.

Art. 22 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Art. 23 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

a) durata dell'occupazione;

b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

c) tipologia;

d) finalità;

e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alla durata in base a tariffe giornaliere.

3. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata.

4. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la seguente classificazione:

a) 1^ CATEGORIA: corrispondente al centro abitato così come delimitato e approvato nel Piano interventi dell'ente;

Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.

b) 2^ CATEGORIA: corrispondente alle zone non rientranti nel centro abitato così come delimitato e approvato nel Piano interventi dell'ente;

Alle strade od aree appartenenti alla 2^ categoria il canone è ridotto in misura del 50% per cento rispetto alla 1a.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 5, sono deliberati dalla Giunta Comunale..

7. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari con riferimento al comma 4:

a) alle strade od aree appartenenti alla 1^ CATEGORIA viene applicata la tariffa più elevata.

b) la tariffa per le strade di 2^ CATEGORIA è ridotta in misura del 50% per cento rispetto alla 1^.

8. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore

9. Il canone è commisurato, all'effettiva superficie espressa in metri quadrati e in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

10. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno cinque centimetri (5 cm) dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione verticale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.

11. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue

che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

Art. 24 - Criteri per la determinazione delle tariffe per i mercati

1. Per il commercio su aree pubbliche esercitato su posteggi in concessione si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie;
2. Per le occupazioni relative al mercato settimanale, al fine del computo annuale, si considerano n. 52 presenze anno e lo spazio-posteggio, in quanto sottratto all'usufruità collettiva, si intende occupato per intero;
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 50 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente;
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro;
5. Per le occupazioni temporanee delle aree mercatali, ivi compresi i cosiddetti precari, la Giunta Comunale può prevedere il pagamento di un canone standard, proporzionato ai criteri stabiliti nei precedenti commi.

Art. 25 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati altresì dal Piano Comunale del commercio su aree pubbliche.

Art. 26 - Versamento del canone.

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno ovvero in quattro rate trimestrali di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 31 marzo 30 aprile 31 luglio e 31 ottobre), qualora il canone da pagare ecceda € 300,00.
2. A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato, contestualmente alla denuncia di occupazione da effettuarsi presso il competente ufficio comunale a cura del concessionario, entro trenta giorni dalla ricettività dell'avvenuto rilascio della concessione, ovvero, dall'effettiva occupazione di suolo pubblico
3. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime.

4. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio per frazione di mese pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
5. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reiscrizione del debito nella successiva annualità.
6. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione secondo le modalità ed i termini meglio visti al precedente comma 2. In questi casi si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.
7. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto anche con rateo in corso d'anno a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.
8. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato all'unità di euro superiore.
9. In caso di particolari necessità, la Giunta Comunale può stabilire, per periodi delimitati temporali, dei termini diversi per il versamento del canone.

Art. 27 - Riduzioni

1. Il canone è ridotto del 80% della tariffa base in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro con durata superiore ai tre giorni consecutivi.
2. Il canone viene ridotto ad un terzo in caso di occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, come da tabella "Tariffe Occupazioni Permanenti".
3. Si applica una riduzione del 50% alle occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.
4. In caso di occupazioni temporanee di durata uguale o superiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tariffa viene riscossa mediante convenzione, con cui all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione il concessionario è tenuto a sottoscrivere un documento quietanza a fronte del pagamento anticipato della somma dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il suddetto pagamento, anche se effettuato a rate, non consente la restituzione, ovvero la sospensione del pagamento del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al concessionario, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.
5. Si applica una riduzione del 50% a tutte le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche, ai pubblici esercizi, ai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti. La presente riduzione è incrementativa nel caso di cui al comma 4.
6. Si applica una riduzione dell'80% alle occupazioni temporanee con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
7. Il canone è ridotto del 90% tariffa di base per l'occupazione del suolo pubblico da adibire alle 9. prove di esame di guida da parte dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
8. Alle occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni viene applicata una riduzione pari al 33% e si applica dal primo giorno di occupazione.

9. Le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente e cumulativamente.

10. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati (1000 mq.), sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%).

11. Le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolati in ragione del cinquanta per cento (50%) sino a cento metri quadrati di superficie (100 mq), del venticinque per cento (25%) della parte eccedente dei cento metri quadrati e fino a mille metri quadrati (1000 mq), del dieci per cento (10%) della parte eccedente per i mille metri quadrati.

12. In caso di particolari necessità, la Giunta Comunale può stabilire, per periodi delimitati temporali, delle riduzioni specifiche per il versamento del canone.

Art. 28 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:
esenzioni previste dal comma 833 della Legge 160/2019:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

Ed inoltre:

a) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

b) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative religiose, assistenziali, celebrative, sociali, culturali e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, oppure, nel caso in cui vi sia vendita a condizioni che i proventi di tale vendita vengano impiegati esclusivamente per il finanziamento e l'organizzazione della manifestazione, e/o per finanziare attività culturali e/o per finanziare attività sociali; manifestazioni che non devono comunque avere una durata superiore a giorni tre (3) consecutivi;

c) gli eventi patrocinati dal Comune di Chiampo;

d) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta (60) minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento per il Commercio su aree pubbliche;

- e) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose e striscioni atti a pubblicizzare iniziative di carattere culturale e sociale;
- f) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a otto (8) ore;
- g) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- h) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde, sistemazione dei coperti abitativi e sistemazioni in generale (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle otto ore;
- i) tutte le occupazioni occasionali così come dettagliate nel presente Regolamento;
- j) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a otto (8) ore;
- k) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- l) occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi;
- m) occupazioni effettuate con tende o simili fisse o retrattili, balconi, verande, bow window e simili infissi di carattere stabile;
- n) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
- o) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a un metro quadrato o lineare;
- p) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- q) occupazione di aree pubbliche con passi carrabili compresi quelli a raso e quelli di accesso ai distributori di carburante ubicati su area privata;
- r) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico e sindacali, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- s) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda € 5,00;
- t) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- u) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- v) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- w) le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;
- x) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
- y) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie;

z) occupazioni di marciapiedi o di suolo pubblico per opere di tinteggiatura o di recupero delle facciate di edifici che si adeguano ai criteri del Piano del Colore come previsto da piani attuativi (max 15 gg. di occupazione).

aa) in caso di particolari necessità, la Giunta Comunale può stabilire, per periodi delimitati temporali, delle esenzioni specifiche.

Art. 29 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, ai sensi dell'art. 831 della L.160/2019, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di € 1,50;

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

TITOLO III – CANONE PATRIMONIALE DI AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CAPO I - Disposizioni Generali

Art. 30 - Classificazione del Comune di Chiampo

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe del canone di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, il Comune di Chiampo, in conformità a quanto disposto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 507/93, appartiene alla quarta classe.

2. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, il territorio del Comune di Chiampo è classificato secondo le zone territoriali omogenee indicate nel PATI e P.I.

3. Per la definizione dei mezzi pubblicitari viene recepito il testo integrale dell'art. 47 del DPR 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 31 - Tipologia e quantità dei mezzi pubblicitari.

Ripartizione delle superfici per affissione di manifesti:

1. La superficie complessiva dei cartelli e degli impianti di pubblicità o propaganda esposti in via continuativa, da collocare su spazi e aree pubbliche, è determinata nella misura massima di 100 metri quadrati di superficie espositiva. La superficie in area privata è determinata in 100 metri quadrati. Da tale computo sono esclusi gli impianti, sia del pubblico servizio che dati in concessione, destinati all'affissione di manifesti.
2. La superficie della pubblicità abbinata a impianti pubblicitari di servizio, presenti su spazi e aree pubbliche, è determinata in misura non superiore a 100 metri quadrati di superficie espositiva.
3. Non è computata nel presente articolo la superficie destinata agli impianti delle preinsegne su spazi ed aree pubbliche la cui entità e collocazione sono determinate dall'Amministrazione comunale in relazione al fabbisogno ed al mantenimento del riordino territoriale.
4. Nel territorio del Comune di Chiampo, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo N. 507/93, la superficie massima adibita all'affissione di manifesti ammonta a 410 metri quadrati complessivi ed è così ripartita:
 - mq 60, pari al 15%, è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
 - mq 342, pari all'83%, destinati alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
 - mq 8, pari al 2%, è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate direttamente dai soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia in concessione.
5. Le caratteristiche strutturali degli impianti per l'affissione di manifesti, devono essere uniformate alle tipologie di massima elencate e rappresentate nel piano generale degli impianti.
6. L'ubicazione è definita nel piano generale degli impianti la cui approvazione è di competenza della Giunta Comunale.
7. Le superfici complessive di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4 possono essere modificate con deliberazione motivata di Giunta Comunale.

Art. 32 - Piano generale degli impianti: criteri

1. Il Comune di Chiampo non è tenuto alla predisposizione del Piano generale degli impianti pubblicitari. Nel caso si intendesse provvedere alla sua adozione lo stesso dovrà individuare le posizioni per il collocamento degli impianti destinati all'affissione di manifesti, sia quelli destinati al pubblico servizio che quelli da assegnare in concessione a soggetti privati.

Il piano dovrà altresì determinare e regolare le aree del territorio comunale, ove consentire l'installazione in via continuativa su spazi pubblici di cartelli, di impianti di pubblicità o propaganda, nonché le aree in cui è possibile effettuare pubblicità sugli impianti di servizio e le posizioni ove collocare le strutture di ancoraggio degli striscioni trasversali, nel rispetto delle disposizioni contenute nel precedente articolo e dei divieti, limitazioni, prescrizioni stabiliti dal presente Regolamento.

2. Nel piano non sono compresi i mezzi pubblicitari collocati sulle sedi di esercizio o comunque nelle pertinenze delle attività cui si riferiscono. Sono altresì esclusi i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari da esporre a tempo determinato e per brevi periodi nelle aree e con le modalità previste nei successivi articoli.

In deroga al precedente comma 1, secondo capoverso, il Comune si riserva la facoltà di autorizzare il collocamento di talune tipologie di impianti pubblicitari di servizio, qualora, nella sua

discrezionalità, lo ritenesse utile e necessario sotto il profilo del pubblico interesse, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

3. Il piano deve essere redatto nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, dei limiti e divieti imposti da norme di carattere generale, delle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel relativo regolamento di esecuzione nonché delle norme previste nei successivi articoli.

4. Il piano deve comprendere:

- gli elaborati grafici, sui quali sono riportate le posizioni ovvero le aree consentite per l'installazione delle diverse tipologie dei mezzi pubblicitari su spazi ed aree pubbliche e degli impianti per l'affissione di manifesti;
- le norme tecniche di attuazione;
- le norme tecniche per l'installazione su spazi ed aree private di cartelli e di impianti di pubblicità o di propaganda, nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento;
- una relazione illustrativa ed esplicativa del piano.

5. La Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, può procedere alla modifica del piano approvato previa audizione delle Associazioni di Categoria interessate.

Art. 33 - Installazione di impianti per affissione e/o pubblicitari e concessione a soggetti privati

1. Gli impianti destinati all'affissione di manifesti vengono installati ad esclusiva cura del Comune, nelle quantità e posizioni previste nel piano generale.

2. Per la concessione a soggetti privati di impianti per affissione di manifesti e/o pubblicitari, il Comune individua il contraente mediante gara ad evidenza pubblica.

3. Il procedimento di individuazione dei contraenti viene svolto sulla base della normativa vigente in materia.

4. Per l'ammissione alla gara, oltre ai requisiti di legge, il Comune può introdurre ulteriori vincoli aggiuntivi.

5. Nel procedimento concorsuale, il Comune individua il numero e le posizioni degli impianti da concedere, la durata del contratto, il canone di affitto, l'entità del deposito cauzionale ed altre clausole.

CAPO II - EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ

Art. 34 - Ambito di applicazione

1. Tutti i mezzi pubblicitari da installare od esporre lungo le strade od in vista di esse, in luoghi pubblici o ad uso pubblico, ovvero su aree private comunque percepiti da tali luoghi, di competenza del Comune, sono soggetti al rilascio di autorizzazione/SCIA in conformità a quanto disposto dal presente Regolamento.

Art. 35 - Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con veicoli;

- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- d) pubblicità varia.

Art. 36 - Pubblicità ordinaria

1. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.
2. Per le definizioni relative alle insegne, cartelli, locandine, standardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle dei commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del Regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla pubblicità varia.
3. E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

Art. 37 - Pubblicità effettuata con veicoli

1. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:
 - a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altri all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotramviarie, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
 - b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli d'impresa".
2. Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del Regolamento emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 38 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, che in ogni caso non devono contrastare con le norme vigenti per la circolazione stradale. Coloro che intendono effettuare pubblicità con pannelli, insegne ed analoghe strutture luminose devono specificare nella domanda di autorizzazione il tipo di illuminazione usato: incandescente, fluorescente, alogena, a scarica, led. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria.
2. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni" la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
3. Tutti i manufatti pubblicitari, di cui al presente articolo, sono assoggettati alle limitazioni di cui alla L.R. 17 del 7/8/2009.

Art. 39 - Pubblicità varia

1. La pubblicità varia comprende:

- a) la pubblicità effettuata con striscioni, con festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, definita "pubblicità con striscioni";
- b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, definita "pubblicità da aeromobili";
- c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
- d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano tramite consegna diretta o presso il domicilio del soggetto, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari, definita "pubblicità in forma ambulante";
- e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica";
- f) la pubblicità effettuata con manifesti o locandine dotati di rigidità tramite un supporto laminato, plastico o di legno, oppure in cartone, posizionati provvisoriamente per la pubblicizzazione di manifestazioni quali sagre paesane, gare sportive, concerti, circhi e spettacoli viaggianti in genere.

Art. 40 - Definizione dei mezzi pubblicitari

1. Agli effetti del presente Regolamento i mezzi pubblicitari sono classificati in:

A) INSEGNA DI ESERCIZIO

Per "insegna di esercizio" si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa; può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

B) PREINSEGNA

Per "preinsegna" si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa, comunque nel raggio di 5 Km.; non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta. I segnali turistici e di territorio di cui all'art. 134 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada non sono disciplinati dal presente Regolamento ma dal citato art. 134.

C) SORGENTE LUMINOSA

Per "sorgente luminosa" si intende qualsiasi corpo illuminante od insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

D) CARTELLO

Per "cartello" si intende un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. e può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

E) -STRISCIONI, LOCANDINE E STENDARDI

Per "striscione", "locandina" e "stendardo" si intendono gli elementi bidimensionali, realizzati in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.

La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

F) SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

Per “segno orizzontale reclamistico” s’intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

G) IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

Per “impianto pubblicitario di servizio” s’intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili), recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

H) IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA

Per “impianto di pubblicità o propaganda” si intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti di insegna di esercizi, preinsegna, cartello, striscione, locandina e stendardo, segno orizzontale reclamistico ed impianto pubblicitario di servizio.

Le pubbliche affissioni sono definite e disciplinate da apposito regolamento comunale.

Art. 41 - Domanda di autorizzazione e segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

1. L’installazione di cartelli pubblicitari è soggetta ad autorizzazione espressa. La domanda deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. utilizzando esclusivamente gli stampati disponibili sul portale www.impresainungiorno.gov.it, raggiungibile anche dal portale del Comune di Chiampo www.comune.chiampo.vi.it.

L’autorizzazione è nominativa. Il subingresso nella titolarità dell’autorizzazione avviene previa presentazione della domanda nei casi previsti dalla legge (L. 310/93). La domanda di subingresso deve contenere la dichiarazione, redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, che il mezzo pubblicitario è conforme a quello autorizzato, alle norme contenute nel vigente Regolamento della Pubblicità e alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione.

Altre variazioni societarie saranno annotate sulla autorizzazione originaria.

Per la modifica strutturale, tipologica, dimensionale o per lo spostamento dei mezzi pubblicitari, deve essere presentata apposita istanza in bollo con esclusione della documentazione già in atti alla precedente domanda di autorizzazione.

2. L’installazione di insegne di esercizio, di mezzi pubblicitari e di targhe professionali nella sede dell’attività cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa, è soggetta alla presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).

Per presentare la SCIA si utilizza lo stampato disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it, raggiungibile anche dal portale del Comune di Chiampo www.comune.chiampo.vi.it. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e completo della necessaria documentazione in esso elencata, meglio esplicitata al successivo articolo. Qualora l’intervento ricada in zona o su edificio vincolati, si rimanda alle disposizioni contenute nei successivi articoli.

La modifica dei mezzi esposti comporta la presentazione di una nuova SCIA.

La modifica della titolarità dell’attività (o sub ingresso) comporta la presentazione di una nuova SCIA, anche se i mezzi esposti rimangono invariati.

3. Sono fatti salvi i diritti di terzi, da far valere nelle sedi previste.

4. Le procedure per il rilascio dell’autorizzazione/SCIA non esonerano dagli adempimenti di natura tecnico-edilizia, qualora previsti dalla normativa vigente.

Art. 42 - Allegati alla domanda di autorizzazione e o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

1. La domanda di autorizzazione in bollo assolto in modo virtuale o la segnalazione certificata di inizio attività, oltre al versamento dei diritti di istruttoria fissati dalla Giunta Comunale, devono contenere la documentazione di seguito precisata:

A) le insegne di esercizio ed i mezzi pubblicitari da collocare nella sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie alla stessa, e le targhe professionali non sono soggetti ad autorizzazione espressa, ma alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

La SCIA va presentata in via telematica dalle imprese, individuali o collettive, iscritte alla Camera di Commercio, completa della documentazione disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it, raggiungibile anche dal portale del Comune di Chiampo www.comune.chiampo.vi.it.

L'impresa, una volta ottenuta la RICEVUTA di presentazione della SCIA, può iniziare subito l'attività. L'Amministrazione ha tempo 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per verificare la sussistenza o meno dei requisiti. In caso di esito negativo l'Amministrazione adotta i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e per rimuovere gli eventuali effetti dannosi, fatta salva la possibilità di conformare l'attività alla normativa vigente entro un termine non inferiore a 30 giorni.

Per le aree o edifici vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 42/04 è necessario allegare l'autorizzazione paesaggistica e/o della Soprintendenza a pena di irricevibilità.

La SCIA deve contenere la seguente specifica documentazione:

- documentazione fotografica attuale, comprendente due o più foto a colori, che illustrino dettagliatamente il punto d'installazione, la facciata dell'intero edificio e l'ambiente circostante. Le foto non devono essere manomesse né con scritte né con disegni, ad eccezione di quelle relative al collocamento di targhe professionali di cui all'art. 41, sulle quali deve essere indicato con un segno grafico il punto d'installazione;
- progetto o disegno in scala quotata 1:100 o fotoinserimento della facciata dell'edificio, riportante l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario, sia esso posto in aderenza al fabbricato che collocato, con staffe, in modo ortogonale alla strada;
- bozzetto a colori, che consenta la chiara e nitida leggibilità dell'intero messaggio pubblicitario;
- elaborato grafico in scala 1:100 o adeguato in relazione alle dimensioni dell'impianto, contenente la rappresentazione planimetrica e il disegno quotato della struttura di sostegno in caso di installazione di mezzo pubblicitario ortogonale alla strada o, se pur parallelo, ma non in aderenza al fabbricato, sia che venga ancorato a parete sia che venga fissato al suolo.

In entrambi i casi, va inoltre riportata la profondità (spessore, lato) del mezzo pubblicitario e la sua eventuale proiezione (in centimetri) sul suolo pubblico;

La planimetria deve contenere:

- _ indicazione della proprietà dell'area (pubblica o privata), delimitando la sede dell'attività e l'area pertinenziale accessoria;
- _ l'esatto punto di collocazione dell'impianto;
- _ la distanza del lato aggettante del mezzo pubblicitario dalla carreggiata;
- _ la distanza da terra del bordo inferiore del mezzo pubblicitario;
- _ la profondità (spessore, lato) del mezzo pubblicitario e la sua eventuale proiezione (in centimetri) su suolo pubblico;
- _ l'esistenza di segnali stradali di pericolo e di prescrizione e di indicazione, di impianti

semaforici, di intersezioni, di altri cartelli e mezzi pubblicitari, presenti 50 metri prima e dopo il punto in cui s'intende collocare il mezzo oggetto della domanda, indicandone le relative distanze.

Fuori dai centri abitati, il tratto di strada da rappresentare viene elevato a 250 metri prima e 150 dopo il punto d'installazione;

- Planimetria della zona ed estratto catastale con indicazione della sede dell'attività;

- Nel caso di impianto luminoso dovrà essere allegata la dichiarazione di conformità al disposto di cui alla L.R. 17 del 7/8/2009.

B) la domanda di autorizzazione per l'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade deve contenere la seguente specifica documentazione:

- scheda tecnico-descrittiva, contenente tutti i dati relativi al luogo di installazione, che

dovrà essere georeferenziato mediante l'utilizzo delle coordinate GAUS-BOAGA o WGS84 al posizionamento, distanze e tipologia del mezzo pubblicitario;

- documentazione fotografica, comprendente due o più fotografie a colori, recenti, chiare e nitide, che illustrino dettagliatamente il punto di installazione. Due di queste dovranno avere ampia angolazione che permetta di avere una visione completa e d'insieme del luogo in cui si intende installare il cartello pubblicitario. Dovranno inoltre riportare l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario e relativo messaggio, mediante sovra montaggio, in proporzione con il contesto urbano circostante;

- rappresentazione planimetrica, in scala 1:100, riportante, in modo dettagliato:

- l'esatto punto di installazione;

- la distanza del lato aggettante del mezzo pubblicitario dalla carreggiata;

- l'esistenza di segnali stradali di indicazione, di pericolo e di prescrizione, di impianti

semaforici, di intersezioni, di imbocchi di gallerie, punti di tangenza di curve come definite all'art. 3 comma 1, punto 20) del Codice della Strada. L'esistenza di altri cartelli e mezzi pubblicitari, presenti 50 metri prima e dopo dal punto di installazione, nel senso di marcia, dentro il centro abitato, e di 250 metri dopo e 150 prima, dal punto di installazione, nel senso di marcia, fuori dal centro abitato con limite di velocità superiore ai 50 Km/h, indicandone esattamente le relative distanze;

- rilievo quotato, in scala almeno 1:100, della sezione stradale oggetto dell'installazione, con l'inserimento del cartello pubblicitario;

- planimetria della zona con l'indicazione dell'esatto punto di installazione del cartello pubblicitario;

- bozzetto a colori, che consenta la chiara e nitida leggibilità dell'intero messaggio pubblicitario;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale deve essere attestato che il manufatto, che si intende installare, è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la

stabilità. La dichiarazione deve essere firmata dal soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione oppure dal costruttore o dall'installatore dell'impianto pubblicitario;

- disegno quotato della struttura di sostegno.

Nel caso di impianto luminoso dovrà essere allegata la dichiarazione di conformità al disposto di cui alla L.R. 17 del 7/8/2009.

2. Per le tende e cappottine parasole, la documentazione da produrre è specificata al successivo articolo, mentre per i mezzi pubblicitari da esporre in aree ed edifici vincolati la documentazione è specificata ai successivi articoli.

3. Tutta la documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione, deve essere datata e firmata dal richiedente.

4. E' facoltà del responsabile del procedimento chiedere motivatamente ulteriori elementi documentali qualora ritenuti necessari per la valutazione dell'istanza.
5. Il responsabile del procedimento assegna all'interessato il termine per l'integrazione della documentazione mancante. Trascorso inutilmente il termine concesso, la domanda viene archiviata.
6. Qualora dalla documentazione presentata risultasse l'avvenuta installazione della pubblicità oggetto della domanda, si procederà all'automatica emissione dell'avviso di accertamento per il recupero coattivo del canone di pubblicità ed alla contestazione delle violazioni regolamentari e di legge con l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 43 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Le domande sono istruite dall'ufficio comunale competente e sottoposte al parere vincolante, espresso in conferenza di servizi dal Responsabile tecnico e dal Comando di Polizia Locale. Nei casi di domande incomplete il responsabile del procedimento assegna al richiedente un termine di 30 giorni per l'integrazione della domanda, decorso inutilmente il quale la domanda viene archiviata.

Entro il termine di 60 giorni il Comune rilascia l'autorizzazione o comunica l'eventuale motivato diniego.

Detto termine rimane interrotto in attesa di eventuali pareri/nulla osta di altri enti esterni, se dovuti.

2. L'autorizzazione, rilasciata dal responsabile dell'ufficio comunale competente, è soggetta al pagamento del corrispettivo stabilito dall'art. 53 del D.P.R. 495/1992.

3. I mezzi pubblicitari esposti temporaneamente sono soggetti alle medesime procedure autorizzative. Per temporaneità si intendono uno o più periodi di tempo di esposizione continuativi che, pur sommati, siano inferiori all'anno.

4. Il documento di autorizzazione va custodito presso il luogo di esercizio, o presso la sede dell'intestatario dello stesso, ed esibito su richiesta del personale addetto ai controlli.

Art. 44 - Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni.

E' valida solo per la località, la durata, la superficie e l'installazione autorizzata.

2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione può, fermo restando la durata triennale della stessa, variare il messaggio pubblicitario, previa apposita comunicazione corredata del bozzetto del nuovo messaggio.

Il Comune autorizza il nuovo mezzo pubblicitario entro i successivi 30 giorni, decorsi inutilmente i quali il provvedimento si intende comunque rilasciato, ad eccezione dei mezzi pubblicitari da installare nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Art. 45 - Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione ha validità per tre anni ed è rinnovabile.

2. La domanda di rinnovo va presentata almeno 60 giorni prima della scadenza riportata sull'autorizzazione originaria, a pena di decadenza della medesima.

3. La domanda di rinnovo in bollo deve contenere la seguente specifica documentazione:

- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora non siano intervenute variazioni dello stato dei luoghi;

- n. 2 foto attuali e datate dell'impianto pubblicitario con i coni ottici di ripresa nelle due direzioni di marcia.

4. Per le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari posti nella sede dell'attività cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa e per le targhe professionali l'autorizzazione è sostituita dalla SCIA, che è a tempo indeterminato. Il rinnovo delle autorizzazioni, di cui al presente comma, vigenti al momento dell'entrata in vigore di questo regolamento, avviene mediante SCIA corredata dagli allegati di cui al precedente comma 3.

5. Nel caso di trasferimento di sede, l'interessato non ha più titolo per mantenere in opera i mezzi pubblicitari autorizzati presso il precedente luogo di esercizio, per cui il documento autorizzativo s'intende automaticamente decaduto.

6. La dichiarazione di cessazione di mezzi pubblicitari, presentata a qualsiasi titolo, comporta l'automatica decadenza della relativa autorizzazione comunale e/o della SCIA. L'eventuale ricollocamento dei medesimi deve essere richiesto con una nuova istanza in bollo o con una SCIA, in conformità al presente Regolamento.

Art. 46 - Oneri relativi all'esposizione della pubblicità

1. Il collocamento in opera della pubblicità, compresa la costruzione delle eventuali armature, nonché di ogni opera ed attrezzatura connessa, sono ad esclusivo carico del richiedente a cura del quale devono essere eseguiti.

2. Sono pure ad esclusivo e totale carico del richiedente tutte le opere e prestazioni per il ripristino, alla scadenza dell'autorizzazione, delle pareti e delle aree interessate, al fine di riportarle allo stato originario senza danneggiamenti e modificazioni.

3. Resta sempre ad esclusivo e totale carico del richiedente ogni responsabilità per danni a persone e cose, comunque provocati dall'esposizione dei mezzi pubblicitari, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

Art. 47 - Mezzi pubblicitari non soggetti ad autorizzazione o SCIA

1. Non sono soggetti ad autorizzazione o SCIA:

a) pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio a carattere permanente, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) tabelle o cartelli installati all'interno dei cantieri la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamenti, nonché cartelli e altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti, ditte, vendita o affittanza inerenti l'attività del cantiere stesso;

c) mezzi pubblicitari installati dal Comune o da soggetto incaricato dal Comune stesso;

d) targhe professionali, targhe con nominativi di condomini, sedi di associazioni e fondazioni o altri enti, sedi di attività commerciali, purché le dimensioni non superino 0,25 mq. di superficie e siano collocati in aderenza al fabbricato o alla recinzione;

e) lampioncini o simili, con scritte o marchi pubblicitari, qualora gli stessi siano ad uso esclusivo per l'illuminazione dell'area dove viene svolta l'attività e la superficie pubblicitaria per singolo oggetto non superi 0,25 mq. di superficie;

- f) tabelle indicanti "vendesi-affittasi", purché di superficie non superiore a 0,25 mq.;
- g) simboli, marchi o messaggi commerciali eseguiti all'interno del foro di prospetto e limitatamente al sopraluce della porta d'entrata dell'attività, comunque non in contrasto con il disposto dell'art. 23, comma 1, del Codice della Strada;
- h) simboli, marchi o messaggi commerciali applicati sulle vetrine dell'attività ("vetrofanie"), comunque non in contrasto con il disposto dell'art. 23, comma 1, del Codice della Strada;
- i) la pubblicità, escluse le insegne di esercizio, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o su appositi sostegni in prossimità delle stesse;
- j) i cartelli mobili collocati all'interno delle aree di servizio riportanti i prezzi dei carburanti;
- k) targhe, insegne ed altri mezzi pubblicitari in materia di sanità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n° 175;
- l) i segni orizzontali reclamistici nel caso in cui siano connessi con lo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse;
- m) locandine (rigide o non) posizionate sull'ingresso dell'attività, aventi dimensione massima di cm 50 x 70, rimovibili e presenti esclusivamente durante l'orario di apertura dell'attività stessa (sono comunque fatte salve le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di occupazione del suolo pubblico);
- n) i mezzi pubblicitari reclamizzanti spettacoli circensi, in considerazione della tutela che a tali manifestazioni lo Stato assicura.
- o) i listini prezzi ed i menù, la cui esposizione sia obbligatoria secondo la normativa vigente, qualora non superino il mezzo metro quadrato;
- p) manifesti ed avvisi di natura politica o culturale, di superficie non superiore a un metro quadrato, posti su automezzi;
- q) tutti i casi relativi alla distribuzione di volantini di natura politica, culturale, sociale;
- r) stendardi richiesti dagli Uffici Comunali, secondo le tipologie e le ubicazioni individuate dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari per la promozione di attività e per eventi che rivestono carattere di pubblico interesse, con la presenza o meno di sponsor commerciali, previa richiesta al competente ufficio comunale che valuta la disponibilità degli spazi. In presenza di sponsor è comunque dovuta la presentazione della dichiarazione fiscale a norma dell'art. 8 del D.Lgs. n. 507/93 per il relativo pagamento del canone;
- s) pubblicità, non visibile dall'esterno, effettuata all'interno di stadi, impianti sportivi e ricreativi in genere, cinema, stazioni dei servizi pubblici di trasporto pubblico di ogni genere e centri commerciali.

E' comunque dovuta la presentazione della dichiarazione fiscale a norma dell'art. 8 del D.Lgs. n. 507/93 per il relativo pagamento del canone, qualora la pubblicità non rientri nelle fattispecie di esenzione previste dall'art. 17, comma 1, lett. e), f) del D.Lgs sopra citato e dall'art. 1, comma 128, della L. 266/2005;

2. La sostituzione della scritta, del disegno e/o del logo di un mezzo pubblicitario regolarmente autorizzato, non comportante modifiche alla struttura, dimensione, intensità luminosa o sagoma del mezzo pubblicitario stesso, è soggetta a semplice comunicazione, alla quale dovrà essere allegato il bozzetto della nuova scritta, disegno e/o logo.

I mezzi pubblicitari sopra elencati dovranno comunque essere installati nel rispetto di tutte le norme contenute nel presente Regolamento e in ogni altra disposizione di legge e/o regolamentare.

3. I mezzi pubblicitari connessi con campagne elettorali non sono disciplinati dal presente regolamento ma dalla legge 4 aprile 1956, n° 212 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 48 - Vincoli generali

1. Lungo le strade e in loro prossimità è vietato collocare mezzi pubblicitari che per dimensione, forma, colori, disegno ed ubicazione possano costituire pericolo per la sicurezza della circolazione. In particolare i mezzi pubblicitari non devono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ridurre la visibilità, produrre abbagliamento, disturbare visivamente o distrarre gli utenti della strada. I mezzi pubblicitari non devono in ogni caso limitare la circolazione delle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Tutti i mezzi pubblicitari devono in ogni caso essere installati in conformità a quanto prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.

Art. 49 - Esposizione di pubblicità nelle aree soggette a vincoli di tutela ambientale in conformità al D. Lgs 42/04 e successive modificazioni ed integrazioni

1. L'installazione permanente di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, nell'ambito ed in prossimità di beni paesaggistici è consentita, previo rilascio del parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per i cartelli, e dell'autorizzazione paesaggistico-ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 42/04 e successive modificazioni ed integrazioni per le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari. In caso di presentazione di SCIA l'autorizzazione paesaggistica deve essere acquisita preventivamente ed allegata alla stessa, a pena di irricevibilità.

2. La domanda deve essere corredata dalla relazione paesaggistica semplificata secondo la normativa vigente ;

La modulistica è reperibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it raggiungibile anche dal portale del Comune di Chiampo www.comune.chiampo.vi.it.

3. L'esposizione di mezzi pubblicitari collocati all'interno delle vetrine e dei sopraluce, delle targhe professionali e della pubblicità in forma provvisoria non è soggetta alle procedure previste dal comma 1 del presente articolo.

Lungo gli argini del Torrente Chiampo è assolutamente vietata la collocazione di mezzi pubblicitari.

Art. 50 - Esposizione di mezzi pubblicitari su edifici soggetti a vincolo specifico in conformità al D.Lgs 42/04)

1. L'installazione permanente di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali è consentita previo rilascio dell'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, ai sensi del Decreto Legislativo 42/04 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di presentazione di SCIA l'autorizzazione della Soprintendenza deve essere acquisita preventivamente ed allegata alla stessa, a pena di irricevibilità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per l'esposizione di adesivi, iscrizioni, cartelli e altre strutture non luminose poste all'interno delle vetrine, porte e finestre, che sono comunque soggette alla presentazione della SCIA, fatti salvi i casi di esenzione previsti dall'art. 27 del presente Regolamento.

Art. 51 - Esposizione di insegne ed altre forme pubblicitarie – regole generali

1. I cartelli, le insegne di esercizio e le altre forme pubblicitarie poste in aderenza alle pareti di edifici o nei fornici delle vetrine, ovvero collocati a bandiera, devono avere uno sviluppo dimensionale ed una superficie espositiva rapportati e proporzionati ai prospetti degli stessi fabbricati o al fronte stradale.

2. Quando nello stesso edificio sono presenti o previste più attività, la tipologia dell'insegna di esercizio deve essere proposta in modo uniforme nel rispetto degli elementi che caratterizzano l'intera facciata. La collocazione di insegne nell'area comune pertinenziale a più attività deve preferibilmente essere prevista in modo unitario su un'unica struttura.

3. Il colore, il materiale e la forma delle insegne di esercizio, deve costituire motivo di armonizzazione con il contesto urbano circostante e con i prospetti che le ospitano.

4. Le insegne storiche formano oggetto di conservazione sotto il profilo formale e pertanto sono da ritenersi vincolate al mantenimento dello stato attuale.

Si consente il ripristino di insegne storiche, qualora ne venga dimostrata la veridicità, mediante opportuna documentazione.

5. Nelle zone consentite dal presente Regolamento, il collocamento di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari di notevole ingombro, che possono costituire una modifica dei prospetti e dei volumi degli edifici è soggetto alle procedure stabilite dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) per l'eventuale acquisizione del titolo edilizio.

La medesima procedura è estesa anche alle insegne di esercizio ed ai mezzi pubblicitari di notevole ingombro, sostenuti da strutture infisse a terra.

6. Per l'individuazione di esercizi sprovvisti di affacci su strade e piazze pubbliche, ovvero situati in corti, corticelle, strade e vicoli ciechi, o comunque ubicati in posizione non percepibile dagli abituali percorsi pedonali, è consentita l'esposizione di una sola tabella non luminosa di modesto ingombro, posizionata a parete oppure sostenuta da apposita struttura, nel sito più prossimo all'esercizio.

7. Sulle pareti di particolari edifici, la Giunta Comunale, a suo insindacabile giudizio, può autorizzare l'esecuzione di pitture murali artistiche di grande formato, anche con contenuto commerciale.

8. Fuori e dentro i centri abitati, le insegne di esercizio, i cartelli e i mezzi pubblicitari luminosi sono soggetti alle disposizioni contenute nella L. Regionale Veneto n. 17 del 07/08/2009. Lungo o in vista delle strade, è generalmente vietata l'installazione di insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari luminosi a luce intermittente, con cambi di colore o comunque in movimento, salvo deroga, previo espresso parere favorevole viabilistico in ordine alla sicurezza del transito pubblico.

9. In caso di modifica dell'assetto viabilistico, sono revocabili le autorizzazioni pubblicitarie già rilasciate, fatta salva la facoltà dell'interessato di chiedere lo spostamento dell'impianto in altro sito.

10. E' vietata l'installazione di insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari volti a pubblicizzare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o lo svolgimento di intrattenimenti o simili, esercitata all'interno di Circoli o altri enti privati o pubblici.

11. I cartelli "Vendesi/Affittasi" devono essere collocati sull'immobile in locazione o compravendita secondo criteri ordinati e coerenti con i caratteri architettonici.

Art. 52 - Esposizione in via permanente di insegne di esercizio e di altre forme pubblicitarie su edifici vincolati, su edifici ubicati in aree vincolate e su edifici di particolare pregio storico/architettonico

Le presenti disposizioni si applicano a tutti gli edifici vincolati, agli edifici ubicati in aree vincolate e agli edifici di particolare pregio storico/architettonico con esclusione di quelle contrastanti con le norme dettate dagli strumenti urbanistici generali e/o P.U.A..

1. Le insegne di esercizio e le altre forme pubblicitarie vanno di regola inserite negli spazi appositamente progettati e concessi, nei sopraluce (purché non siano obbligatoriamente apribili a fini igienico-sanitari), nelle aperture delle vetrine e porte, presenti al solo piano terreno.

2. Sui prospetti degli edifici, limitatamente al piano terreno, è ammessa la sola installazione di insegne di esercizio, intese come messaggio recante la denominazione della ditta, la ragione sociale, ovvero l'indicazione generica delle merci vendute o dei servizi offerti. Nel medesimo mezzo è possibile associare il logo della ditta e/o i marchi dei prodotti in vendita o dei servizi offerti.

3. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, va tenuto conto:

- degli edifici vincolati dalla Legge n. 1089/39 e successive modificazioni ed integrazioni;
- degli edifici ubicati in aree vincolate dalla Legge n. 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla legge n. 431/85, secondo la classificazione vigente fino al 30 giugno 1997;
- degli edifici ubicati nei Nuclei di Antica Origine, così come delimitati dallo strumento urbanistico vigente;
- degli edifici di particolare pregio storico/architettonico (a titolo esemplificativo: edifici di costruzione ottocentesca, edifici del periodo tra le due guerre, edifici e corti rurali, ecc.).

4. La realizzazione e l'installazione di insegne di esercizio sui prospetti di edifici vincolati e di quelli ubicati nelle aree vincolate devono essere risolte in maniera coerente, secondo un progetto attento alla situazione del contesto ambientale, mediante l'utilizzo di materiali congrui al contesto architettonico. Gli interventi sono sempre assoggettati alle relative specifiche procedure disposte dalle leggi di tutela.

Nel caso di impianti luminosi devono essere adottate soluzioni con luce indiretta. Eventuali deroghe saranno valutate dall'ufficio tecnico competente.

5. In ogni caso sono ammissibili vetrofanie e vetrografie.

Le vetrofanie sono inseribili all'interno delle vetrine, purché la composizione e le tecniche di esecuzione vengano accuratamente studiate e descritte nel progetto. Devono essere evitate realizzazioni con lettere adesive precarie o disordinate.

Le vetrografie (smerigliatura, mussolatura, incisioni ad acido, a mola, ecc., le pitture monocromatiche o colorate) che possono connotare in modo qualificante e significativo l'ambiente, devono essere sempre realizzate con progetto in coerenza con la tipologia dei serramenti preesistenti.

6. Iscrizioni dipinte a parete: è consentita l'iscrizione dipinta a parete di insegne di esercizio, anche accompagnate da marchi o simboli, purché presenti soluzioni di elevata qualità formale riferite di massima a restauro, recupero o ripristino di preesistenze coerenti.

Sui prospetti degli edifici è compatibile la realizzazione di insegne con la tecnica dell'affresco anche per frontespizi ciechi, purché tutta la parte di prospetto visibile venga risolta in maniera coerente secondo un progetto attento alla situazione del contesto ambientale.

7. Bassorilievi, sculture, mosaici, fregi: sono ammissibili in tutte le Classi, purché abbiano attinenza con l'attività svolta e rappresentino un'elevata qualità formale in relazione alla situazione edilizia e ambientale, relazionata attraverso un dettagliato progetto.

8. Plance, targhe, pannelli: è ammissibile l'esposizione di plance, targhe e pannelli in metallo, dipinto o smaltato, legno, ceramica, pietra e vetro, nel rispetto della natura e del tipo del materiale di paramento esterno e collocati al solo piano terreno.

Essi possono essere collocati nelle vetrine o porte, con forma e dimensioni coerenti con le partiture dei serramenti, nonché nei pieni murari, in assenza di decorazioni o elementi architettonici quali cornici, fasce, ecc., immediatamente sopra le forature, con larghezza ad esse uguale, salvo che in presenza di cornici. In questo caso la larghezza sarà definita dal loro filo esterno.

Sono ammissibili sistemi di illuminazione esterna attentamente studiati per garantire un arredo coerente anche ad impianto spento.

9. Filamenti neon: le insegne di esercizio realizzate con filo neon singolo sono consentite solamente sulle pareti e nelle aperture degli edifici nel rispetto dei caratteri formali architettonici presenti sui prospetti.

10. Lettere singole non luminose: sono ammissibili insegne di esercizio realizzate a lettere singole nei seguenti materiali: ottone, bronzo, rame, legno, ceramica, vetro o simili e altri materiali pregiati tradizionali, purché vengano progettate in modo coerente alle facciate e collocate nel rispetto dei particolari formali architettonici dell'edificio.

Esse possono essere inserite nelle aperture, ad eccezione delle finestre, nel rispetto delle partiture dei serramenti, nonché nei pieni murari, purché sia individuato uno spazio adatto, senza mai interessare in maniera casuale o scorretta gli elementi architettonici o decorativi, quali cornici, bugnati, ecc..

Per le attività di interesse pubblico (biblioteche, musei, teatri, ecc.) possono essere previste anche soluzioni ai piani superiori.

11. Lettere singole luminose a luce riflessa o schermata: sono ammissibili insegne di esercizio luminose per luce riflessa o schermata, realizzate con materiali di pregio quali ottone, bronzo, rame, ceramica, vetro o simili, legno e altri materiali pregiati tradizionali.

La sporgenza massima dal filo di facciata, supporti e sostegni compresi, non deve essere superiore a 10 centimetri.

Gli elementi di elettrificazione devono essere occultati o sistemati in posizioni accettabili, con effetto ordinato e non casuale. Nei sopraluce delle vetrine è consentita l'installazione di cassonetti a luce riflessa o schermata con frontale intagliato, nei materiali pregiati descritti nel primo capoverso.

12. Insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari a bandiera: sono ammissibili insegne bifacciali o altri mezzi pubblicitari a bandiera con soluzione architettonica compatibile non luminose o a luce indiretta.

Non è consentito l'utilizzo per la costituzione dell'insegna d'esercizio di materiale in plastica.

Per le predette insegne di esercizio la superficie massima non deve eccedere i 3 metri quadrati per facciata. Nelle aree vincolate è, comunque, vietata l'installazione di insegna di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sui tetti degli edifici.

In deroga alla disposizione di cui al primo capoverso, è consentita l'installazione di una sola insegna a bandiera per le Farmacie, per le rivendite dei generi di Monopolio e per l'individuazione di alberghi, cinema, teatri e garage pubblici. Nei centri abitati è derogabile il rispetto delle distanze minime dalla carreggiata in applicazione dell'art. 23, comma 6, del decreto legislativo N. 285/92.

Le insegne a bandiera delle farmacie e dei generi di monopolio vanno in deroga a tutte le distanze, sia dalla carreggiata che dagli altri cartelli, che dai segnali stradali.

Sempre in deroga alla disposizione di cui al primo capoverso, in tutte le classi è consentito il collocamento di tabelle che richiamano l'antica tradizione e foggia, per le quali è derogabile il rispetto della distanza dalla carreggiata prevista dall'art. 45 del presente Regolamento.

13. Il mantenimento di insegne preesistenti, viene valutato, tenuto conto della situazione relativa al contesto ambientale.

Art. 53 Esposizione in via permanente di insegne di esercizio e di mezzi pubblicitari su edifici ubicati nelle restanti aree

1. L'esposizione di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari relativi all'attività svolta nell'esercizio, vanno di regola inseriti negli spazi appositamente progettati e concessi e di norma, al solo piano terreno, nei sopraluce (purché non siano obbligatoriamente apribili a fini igienicosanitari) e nelle aperture murarie.

Nel caso di attività presenti ai piani superiori, potranno essere valutate soluzioni che prevedano il collocamento nelle aperture murarie, secondo criteri ordinati e coerenti con i caratteri formali architettonici presenti.

2. Sui sopraluce delle vetrine è possibile collocare insegne di esercizio e/o altri mezzi pubblicitari, realizzati mediante cassonetti luminosi o altre tipologie, secondo criteri ordinati e coerenti con i caratteri formali architettonici presenti.

Sui prospetti degli edifici a destinazione residenziale, o a parziale destinazione residenziale, è consentita, limitatamente al piano terreno, l'esposizione di insegne di esercizio intese come messaggio recante la denominazione della ditta, la ragione sociale, ovvero l'indicazione generica delle merci vendute e dei servizi offerti, cui è possibile associare, nel medesimo mezzo, il logo della ditta e i marchi dei prodotti in vendita o dei servizi offerti, a condizione che esse non sormontino cornici, fasce o altri paramenti murari di pregio.

Esse possono essere realizzate:

- se di tipo non luminoso, mediante iscrizioni dipinte a parete, ovvero con plance, targhe e pannelli, nonché con lettere singole applicate a muro o su pannello;
- se di tipo luminoso, a frontale traforato, a lettere singole scatolate, sia con luce diretta che riflessa, a filo di neon e led.

Le insegne di esercizio di tipo non luminoso possono essere illuminate da fonti esterne.

Il mantenimento di insegne preesistenti, viene valutato tenuto conto della situazione relativa al contesto ambientale.

3. Sui prospetti degli edifici a destinazione non residenziale, adibiti ad attività industriali, artigianali e commerciali, è consentita l'esposizione di insegne di esercizio e di altri mezzi di pubblicità e propaganda, di qualsiasi tipo e foggia, riferiti all'attività svolta nei medesimi edifici, purché il posizionamento segua criteri ordinati e coerenti con i caratteri formali architettonici presenti.

4. All'interno del comprensorio Z.A.I. le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari possono essere collocati anche sui tetti degli edifici cui si riferiscono, fatto salvo quanto previsto dall'art. 31, comma 5, con esclusione di quelli appartenenti alle aree vincolate.

5. Sulle pareti degli edifici, limitatamente al piano terra, con esclusione di stipiti, poggioli e parapetti sono ammesse insegne di esercizio a bandiera nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

In presenza di recinzioni, cancellate, siepi, muri di cinta privati, il lato aggettante non deve sporgere oltre il limite costituito dai citati manufatti.

6. E' derogabile il rispetto delle distanze minime ai sensi dell'art. 23, comma 6, del decreto legislativo N. 285/92, e del presente regolamento, per la croce delle Farmacie, delle Parafarmacie, per le insegne dei generi di Monopolio e per l'individuazione di alberghi, cinema, teatri e garage aperti al pubblico.

7. Nelle pertinenze di esercizio, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari collocati su strutture di sostegno e posti in modo ortogonale alla strada, devono avere una superficie massima di 6 metri quadrati per facciata e 6 metri quadrati per i totem.

Quelli installati nelle zone artigianali e industriali, possono raggiungere la superficie di 15 metri quadrati per facciata, ad eccezione di insegne di esercizio, cartelli ed altri mezzi pubblicitari posti sui tetti degli edifici cui si riferiscono.

8. Sono soggetti ai suddetti limite espositivi anche le insegne ed i mezzi pubblicitari formati da strutture "a tutto pieno" (tipo Totem) o con dimensioni volumetriche, in genere a sviluppo verticale, anche se in parte sprovviste di pubblicità.

Altre eventuali forme di esposizione saranno valutate singolarmente.

Art. 54 - Distanze e divieti fuori dai centri abitati

1. Fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, la collocazione di mezzi pubblicitari è subordinata al rispetto delle seguenti distanze minime da applicare nel senso delle singole direttrici di marcia:

- a) 3 m. dal limite della carreggiata (parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, composta da una o più corsie di marcia, in genere pavimentata e delimitata da strisce di margine);
- b) 100 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m. prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m. dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m. dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- h) 250 m. prima delle intersezioni;
- i) 100 m. dopo le intersezioni.

2. Il posizionamento di mezzi pubblicitari è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve, come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

3. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a mt. 2,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extra urbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 mt. Rispetto al piano della carreggiata.

Art. 55 - Distanze e divieti dentro i centri abitati

1. Dentro i centri abitati è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari nei seguenti punti:

- a) sulle pertinenze di esercizio delle strade;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve, su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti;
- g) sui cavalcavia e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

2. L'installazione di mezzi pubblicitari dentro i centri abitati è comunque ammessa nel rispetto delle seguenti distanze minime da applicare nel senso delle singole direttrici di marcia:

- a) 50 metri, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 50 metri dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- c) 30 metri, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- d) 25 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 2 metri dal limite della carreggiata.

3. Dentro i centri abitati, nel caso in cui lateralmente alla sede stradale già esistano a distanza inferiore a 2 metri dalla carreggiata costruzioni fisse, muri o filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 metri, è ammesso il posizionamento di mezzi pubblicitari in allineamento, qualora questi non ostacolano la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

4. All'interno ed in prossimità di giardini e parchi, istituti ospedalieri, case di cura, cimiteri, chiese, edifici soggetti a vincoli di tutela e, in generale, all'interno del centro storico, l'installazione di mezzi pubblicitari è ammessa qualora in sintonia ed equilibrio con la carica simbolica, la valenza culturale e l'intensità comunicativa.

5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera dentro dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a mt. 2,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extra urbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 mt. Rispetto al piano della carreggiata.

Art. 56 - Distanze e divieti: norme particolari

A) INSEGNE DI ESERCIZIO

Qualora le insegne di esercizio siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza a fabbricati esistenti ed alle distanze dalle carreggiate prescritte, non sono soggette all'applicazione delle norme di cui al precedente art. 54, se ubicate fuori dai centri abitati, e delle

norme del precedente art. 55, se all'interno dei centri abitati, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni.

Le insegne di esercizio devono essere installate nella sede dell'attività, costituita sia da edifici che da aree pertinenziali.

B) CARTELLI

La collocazione dei cartelli è ammessa nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 54 e 55.

E' in ogni caso vietata l'installazione di cartelli all'interno della zona territoriale omogenea A – centro storico – del vigente piano regolatore generale.

C) PREINSEGNE

1. E' vietata l'installazione di frecce o altri segnali di avviamento alle attività commerciali e professionali, al fine di non creare situazioni di affollamento visivo che potrebbero generare un impatto negativo in rapporto sia al decoro ambientale che alla circolazione automobilistica.

E' autorizzabile il collocamento di preinsegne esclusivamente sugli impianti individuati dal Comune ed alle condizioni dallo stesso indicate.

Per l'individuazione di esercizi sprovvisti di affacci su strade e piazze pubbliche, ovvero situati in corti, corticelle, strade e vicoli ciechi, o comunque ubicati in posizione non percepibile dagli abituali percorsi pedonali, è consentita l'esposizione di una sola tabella non luminosa di modesto ingombro, posizionata a parete oppure sostenuta da apposita struttura, nel sito più prossimo all'esercizio.

2. Per l'installazione della regolamentare segnaletica turistica e di territorio di cui all'art. 134 del D.P.R. N. 495/92, la specifica competenza resta riservata all'Ufficio Tecnico del Comune.

Prima dell'installazione è dovuta la presentazione della dichiarazione fiscale, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 507/93, per il pagamento del canone di pubblicità.

Fuori dai centri abitati le preinsegne, se ubicate entro metri 500 dalle intersezioni, sono ammesse in deroga alle distanze minime prescritte dal precedente art. 54 - comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 metri.

Per quanto riguarda le preinsegne, dentro ai centri abitati, fatta salva la debita valutazione, è autorizzabile la deroga alle distanze di cui ai precedenti punti 1 e 2 del precedente art. 55. E' in ogni caso vietata l'installazione di preinsegne all'interno della zona territoriale omogenea A - centro storico – del vigente piano regolatore generale.

Nelle zone territoriali omogenee D – produttive – l'installazione di preinsegne è ammessa esclusivamente su impianti esistenti, fino alla individuazione dell'ubicazione degli impianti di sostegno di nuova installazione, da effettuare a cura degli uffici comunali competenti.

I raggruppamenti di preinsegne sono ammessi purché siano costituiti da un numero massimo di 6 elementi per ogni senso di marcia e a condizione che le stesse abbiano uguali dimensioni e siano oggetto di un'unica autorizzazione.

Per ogni attività è consentito un numero massimo di 5 elementi da ubicare entro un raggio di 5 Km.

Il Comune si riserva la facoltà di gestire direttamente la collocazione degli impianti di sostegno in corrispondenza delle intersezioni stradali.

D) STRISCIONI, LOCANDINE E STENDARDI

1. L'esposizione di striscioni trasversali è consentita per la promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli, iniziative commerciali.

Essi devono essere ancorati esclusivamente alle apposite strutture predisposte dal Comune.

2. Il montaggio deve essere eseguito con l'adozione delle opportune misure di sicurezza sia nei confronti degli installatori che della circolazione stradale.

L'esposizione sia di striscioni che di locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento dell'avvenimento pubblicizzato, più la settimana precedente e le 24 ore successive al termine della manifestazione pubblicizzata. Sono ammesse deroghe motivate all'ubicazione e alla durata dell'esposizione di striscioni, locandine e stendardi, nel caso riguardino manifestazioni culturali, sportive, ecc. di particolare importanza. In questi casi l'autorizzazione è subordinata al parere favorevole della Giunta comunale.

E) SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali, artigianali o commerciali;
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive; in questi casi non si applicano i divieti del precedente 54 e le distanze di cui agli articoli 54 e 55 si applicano unicamente rispetto ai segnali orizzontali.

F) IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

Per gli impianti di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e da transenne, parapetonali ed altri elementi di arredo recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a mq. 3 non si applicano le distanze previste dai precedenti articoli 54 e 55, sempreché non arrechino disturbo alla segnaletica stradale, non riducano la sicurezza della circolazione e non limitino i movimenti delle persone invalide.

Tipologie, dimensioni e colori devono essere rispettosi dei luoghi e dei contesti storico-architettonici in cui vengono installati.

In generale non si applicano le distanze prescritte dagli articoli 54 e 55, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari ubicati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza ai fabbricati e ad una distanza dalla carreggiata non inferiore a 3 metri fuori dai centri abitati e a 2 metri all'interno dei centri abitati.

G) IMPIANTI ALL'INTERNO DI ROTATORIE E AIUOLE SPARTITRAFFICO

1. All'interno del centro abitato è consentita l'installazione di cartelli sulle rotonde stradali, a fronte della manutenzione del verde, previo parere degli uffici tecnico e polizia locale e/o l'autorizzazione della Soprintendenza ai beni Ambientali e Architettonici, se prevista, alle seguenti condizioni:

- a) il cartello deve riportare esclusivamente il nome della ditta che effettua la manutenzione, con esclusione di qualsiasi forma pubblicitaria;
- b) la superficie espositiva non deve superare cm 70 di base e cm 50 di altezza. L'altezza massima del cartello, comprensiva dell'eventuale sostegno, non può superare cm 100;
- c) il cartello non deve essere luminoso;
- d) il numero massimo di cartelli per rotonda è di 4.

2. Per l'individuazione dei soggetti interessati alla manutenzione delle aree indicate nei commi precedenti, l'Amministrazione procederà mediante gare ad evidenza pubblica.

Art. 57 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari

1. I cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o

propaganda devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

2. I cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda hanno sagoma regolare che, in ogni caso, non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.

Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 2,50 metri rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

Il bordo inferiore degli striscioni, e degli stendardi e locandine, se posizionate sopra la carreggiata, deve essere in ogni punto ad una quota non inferiore a metri 5,10 dalla carreggiata stessa.

3. L'indicazione del percorso di manifestazioni sportive è consentita mediante l'apposizione di frecce sulla superficie stradale con vernice a base d'acqua, facilmente cancellabile, e/o con l'esposizione di volantini o locandine aventi superficie massima di 0,10 mq.

In ogni caso i segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati alla superficie stradale, che garantisce una buona aderenza dei veicoli al fine di evitare sinistri stradali; inoltre non debbono coprire, sovrapporsi, comunque ingenerare confusione con la segnaletica orizzontale.

4. Nei centri storici i materiali, i colori e le forme dei mezzi pubblicitari devono essere in armonia con la facciata dell'edificio interessato e con le valenze storico-architettoniche dell'ambiente.

Art. 58 - Dimensione ed ubicazione dei mezzi pubblicitari

1. Tutti i mezzi pubblicitari installati nel territorio devono rispettare le seguenti misure massime:

a) -fuori dai centri abitati:

-superficie non superiore a 6 mq.;

-limitatamente alle insegne di esercizio, poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati è ammessa una superficie di 10 mq.;

b) -dentro i centri abitati:

-superficie non superiore a 6 mq.;

-limitatamente alle insegne di esercizio, poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, in relazione alle zone territoriali omogenee, come classificate dal vigente strumento urbanistico comunale:

- in z.t.o. A - sono ammesse esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente articolo 32 con superficie non superiore a mq. 5;

- in z.t.o. B, C, E ed F - superficie non superiore a 10 mq;

- in z.t.o. D - superficie non superiore a 15 mq.

2. Sono soggetti a detti limiti anche i mezzi pubblicitari formati da strutture “a tutto pieno” o con dimensioni volumetriche, in genere a sviluppo verticale, tipo “totem”, anche se in parte sprovviste di pubblicità.

3. Tutti i mezzi pubblicitari installati in aderenza a pareti di edifici o nelle imposte delle vetrine devono avere una dimensione rapportata e proporzionata ai prospetti degli edifici stessi e al fronte stradale.

4. Nel caso di lettere scatolate, per superficie complessiva si intende quella appartenente alla figura geometrica che circonda la scritta.

E' comunque vietata l'installazione di mezzi pubblicitari su conci, marmi, volti, stipiti ed altri elementi architettonici significativi degli edifici.

5. Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere preferibilmente collocati nei fori delle vetrine o porte, senza sporgere dal filo di facciata degli edifici.

Qualora fissate su muro non possono superare la sporgenza massima stabilita dal vigente strumento urbanistico.

Le insegne di esercizio sono ammesse distinguendo secondo le tipologie di seguito descritte.

Tipo A – LETTERE SCATOLATE SINGOLE: insegna costituita da lettere o simili scatolate singole, prive di supporto e fissate direttamente a muro.

L'altezza massima consentita è di cm. 50 nel caso di lettere illuminate con luce riflessa ed indiretta e di cm. 30 se costituite da materiale traslucido e/o dotate di luce propria.

Tipo B – LETTERE SU SUPPORTO (OPACO o TRASLUCIDO): insegna costituita da lettere o simili, inserite su supporto opaco, in materiale pregiato, fissata a muro.

L'altezza massima consentita dell'insegna è di cm. 50 nel caso di lettere illuminate con luce riflessa o indiretta e di cm.30 se dotate di luce propria.

Tipo C – PANNELLO: insegna costituita da pannello di qualsiasi materiale, con caratteri ottenuti mediante stampa, pittura, incisione, traforo, ecc., comunque illuminata.

L'altezza massima consentita è di 50 cm.

Tipo D – BANDIERA: insegna comunque illuminata installata ortogonalmente alla facciata dell'edificio.

Le insegne devono essere installate sul muro di facciata con esclusione di poggiori, bow-window e simili.

La sporgenza massima dell'oggetto è quella stabilita dal regolamento edilizio e non può superare in ogni caso la misura di 1 metro.

6. Per le insegne piene costituite da pannelli o cassonetti è ammessa una superficie massima di 0,50 mq., mentre per quelle costituite da lettere scatolari, fili di neon, figure e simili, prive di supporto pieno, è ammessa una superficie massima di 2,00 mq., riferita al perimetro esterno dell'insegna stessa.

7. Le targhe professionali sono collocabili unicamente al piano terra, in prossimità dell'ingresso dell'edificio e non superare singolarmente la superficie singola massima di 0,25 mq.

8. Le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni di m.1,25x0,25 m., scritta gialla su fondo grigio scuro con possibilità di inserimento del logo dell'azienda per una quota massima di superficie pari al 20%.

9. All'interno degli insediamenti produttivi artigianali ed industriali (zone “D”, come classificate dal vigente strumento urbanistico) le insegne di esercizio sono collocabili sui prospetti degli edifici; in tali zone sono consentiti mezzi pubblicitari sopra la linea di gronda e comunque sopra il tetto degli edifici.

10. Gli striscioni devono avere forma rettangolare, con superficie massima di mq. 8; se posizionati trasversalmente alle strade il loro ancoraggio deve garantire un'altezza libera minima di mt. 5,10; non devono avere una lunghezza superiore a mt. 8,00 e una larghezza superiore a mt. 1,00.

11. E' comunque vietata l'apposizione di mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

12. Sono ammesse deroghe alle dimensioni ed all'ubicazione delle insegne di esercizio qualora queste, oltre ad avere una funzione anche decorativa, siano correttamente rapportate alle caratteristiche dell'edificio e rispettose delle valenze architettoniche, storiche ed ambientali dell'area circostante. In questi casi l'autorizzazione è subordinata al parere favorevole della commissione edilizia comunale. In caso di assenza di tale commissione, per il parere favorevole si fa riferimento alla conferenza di servizi.

Art. 59 - Sostegni

1. Le strutture di sostegno devono garantire la stabilità dei mezzi pubblicitari, tenendo conto di avverse condizioni meteorologiche e devono essere adeguatamente protetti dalla corrosione. Nel caso di impianti da installare all'interno o in prossimità di fossati devono in ogni caso essere garantiti il regolare deflusso delle acque e l'effettuazione dei lavori di manutenzione delle sponde ed alvei.

Art. 60 - Iscrizioni pubblicitarie su tende e cappottine parasole

1. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari su tende e cappottine parasole è soggetta alla presentazione della SCIA, con le modalità previste dal precedente art. 42, citando gli estremi del titolo edilizio relativo all'installazione del manufatto, se previsto.

Art. 61 - Targhe professionali

1. Le targhe professionali sono consentite nelle dimensioni massime per singola targa di cm 30 di base e di cm 12 in altezza. Eventuali multipli sono consentiti per un massimo di cm 24 in altezza.

Nel caso siano più di una dovranno risultare in un unico porta targhe.

Per particolari situazioni, può essere consentita l'esposizione sulle recinzioni.

2. Laddove esiste una situazione di fatto già definita ed esteticamente ordinata, e quindi rientrante in un corretto concetto di arredo urbano, può essere consentito il mantenimento o l'inserimento di nuove targhe in armonia con le tipologie esistenti.

3. L'esposizione di targhe professionali sulle facciate di edifici vincolati in conformità al D.Lgs. n. 42/04 è soggetta alle procedure stabilite dal precedente art. 42.

4. Per le targhe riferite alla pubblicità sanitaria si fa riferimento alle norme speciali vigenti.

Art. 62 - Farmacie

1. In deroga alle norme del presente Regolamento, sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio delle Farmacie e parafarmacie, è consentita l'installazione di una sola insegna bifacciale luminosa.

2. E' altresì derogabile il rispetto delle distanze minime, come previsto al precedente art. 53 – comma 6.

3. L'insegna deve essere a forma di croce, di colore come da normativa vigente.

Art. 63 - Pubblicità sulle edicole

1. Sui chioschi, la pubblicità di quotidiani periodici od altro, è ammessa esclusivamente in aderenza alle pareti interne od esterne, con divieto di installazione in sopraelevazione agli stessi.
2. Fuori dal Centro Storico, i mezzi di pubblicità o propaganda sono consentiti anche in sopraelevazione dei chioschi.
3. L'esposizione provvisoria di locandine ed altri manufatti di propaganda è consentita esclusivamente nelle aree di proprietà e all'interno di quelle concesse in plateatico.

Art. 64 - Stazioni di servizio e parcheggi

1. Le insegne di esercizio delle stazioni di servizio e rifornimento devono essere collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai precedenti articoli 54 e 55, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.
2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, sempreché gli stessi non siano collocati lungo/a confine il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.
3. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
4. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizio per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq. per ogni servizio prestato.
5. Nelle aree di servizio o di parcheggio delle autostrade e strade extraurbane principali sono consentiti unicamente cartelli indicanti servizi od indicazioni agli utenti ed insegne di esercizio.

Art. 65 - Mezzi pubblicitari luminosi

1. Tutti i mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa in contrasto con il disposto di cui alla L.R. 17/2009. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare e non generare confusione con la segnaletica stradale.
2. Particolare cautela è da adottare nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza delle stesse inferiore a 300 mq., fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m. dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente proprietario della strada.
3. La croce rossa o verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, parafarmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso e può essere installata anche in deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 58.
4. All'interno dei centri abitati non devono comunque arrecare molestia o danno all'ambiente circostante.

In relazione alla prevenzione dell'inquinamento luminoso, si richiama inoltre quanto prescritto dalla legge regionale 17 del 7/8/2009.

Art. 66- Pubblicità a messaggio variabile

1. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, con un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
2. All'interno dei centri abitati il periodo di variabilità ammesso è di 3 minuti.

Art. 67 - Pubblicità fonica

1. La diffusione sonora di messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi finalità sociali, culturali e di rilevante interesse pubblico, nonché promossi o patrocinati dal Comune, può essere effettuata, previa autorizzazione, esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, nei centri abitati.
 2. La pubblicità sonora è comunque vietata all'interno delle zone di classe I individuate nel Piano di Classificazione acustica del territorio comunale.
 3. In tutti i luoghi pubblici del territorio comunale è vietata la pubblicità sonora di natura commerciale, sia che venga effettuata da posti fissi che da autoveicoli in movimento.
 4. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 59 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni in materia di propaganda elettorale.
 5. La pubblicità sonora è comunque vietata in un raggio di metri 300 da ospedali e case di cura private, cimiteri, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto e simili.
- La pubblicità sonora non può comunque superare i limiti di inquinamento acustico previsti dalle leggi in materia e regolamento comunale vigente.

Art. 68 - Pubblicità nei cantieri

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere o che pubblicizzano la compravendita e l'affittanza esposte su ponteggi, armature, steccati, ecc. devono essere collocati in posizione parallela ai sensi di marcia dei veicoli e devono avere una superficie complessiva non superiore a:
 - mq. 4 se collocati sulle impalcature;
 - mq. 8 se collocati a terra nell'area di pertinenza del cantiere;
 - dimensioni ridotte nel centro storico in relazione alle specifiche situazioni architettoniche, storiche ed ambientali.
2. Sono ammesse dimensioni maggiori qualora costituite da messaggi pubblicitari disegnati su teli antipolvere a protezione dell'impalcatura del cantiere.

Art. 69 - Pubblicità permanente sui veicoli

1. La pubblicità sui veicoli non è soggetta ad autorizzazione, ma solo al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel relativo regolamento di esecuzione e, ove previsto, alla presentazione della dichiarazione di cui agli artt. 8 e 13 del D.Lgs 507/93.
2. Le insegne di esercizio e i mezzi pubblicitari collocati su autoveicoli destinati al commercio ambulante, non sono soggetti alle limitazioni del Codice della Strada e del relativo regolamento di

esecuzione quando stazionano nelle aree mercatali e nelle "piazze morte", salvo che non creino situazioni di pericolo e, in particolare, di disturbo visivo.

Art. 70 - Pubblicità provvisoria con automezzi

1. E' vietata in tutto il territorio comunale ogni forma di pubblicità effettuata in via temporanea mediante cartelli o altri manufatti, collocati sopra o all'esterno di veicoli adibiti ad uso privato o destinati a trasporti delle aziende, siano essi in sosta che in movimento, ad eccezione di quelli impiegati ed omologati per uso pubblicitario.

2. E' inoltre vietata l'esposizione di manifesti, fotografie o similari, incollati o comunque affissi su automezzi in sosta o in movimento, in coincidenza di occasionali vendite promozionali, manifestazioni varie, spettacoli o altro.

Da tale divieto sono esclusi i veicoli degli spettacoli circensi e dei Luna Park e i veicoli che diffondono messaggi relativi all'attività di gruppi, liste e partiti politici.

3. Tali divieti sono estesi anche ai veicoli trainati o spinti da forza non meccanica. E' consentita in ogni caso la diffusione di messaggi di natura politica, culturale, sociale e comunque non di tipo propagandistico commerciale, effettuata mediante carrelli, tricicli, tavoli mobili o altri mezzi mobili muniti di ruote, che occupino una superficie pubblicitaria non superiore a due metri quadrati, in osservanza delle disposizioni contenute nel codice della strada e nel relativo regolamento di esecuzione.

4. La pubblicità sui veicoli adibiti a trasporti di linea non è soggetta ad autorizzazione.

Art. 71 - Pubblicità con aeromobili, mongolfiere e palloni frenati

1. La pubblicità eseguita con aeromobili e mongolfiere mediante scritte e striscioni è consentita senza alcuna autorizzazione comunale. Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti riservati alle autorità competenti sulla regolarità dei permessi per il volo.

2. I palloni frenati o simili sono consentiti in occasione di manifestazioni e nelle adiacenze dei luoghi in cui si svolgono e sono soggetti ad autorizzazione nel caso in cui rechino messaggi pubblicitari di qualsiasi natura. Nel caso in cui fossero ancorati su aree pubbliche dovranno sottostare alla relativa disciplina.

Art. 72 - Volantinaggio e distribuzione di oggettistica

1. In tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma pubblicitaria di tipo commerciale effettuata mediante il lancio o la distribuzione di volantini, fotografie, avvisi in genere e di oggettistica varia, esercitata in forma ambulante, da punti fissi, da automezzi in movimento e da aeromobili.

2. E' consentito il collocamento di volantini di tipo commerciale, sui veicoli in sosta, purché di modeste dimensioni e, comunque, non superiori a quelle di un foglio formato A4 e purché riportino il seguente messaggio: "Per salvaguardare l'ambiente non gettate questo biglietto per terra. Usate gli appositi contenitori. Grazie".

E' consentita la sola distribuzione a mano di volantini di tipo commerciale nell'ambito e durante lo svolgimento del mercato settimanale, riportanti comunque il messaggio di cui al 2° comma.

In entrambi i casi è necessario presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

La SCIA va presentata dalle imprese, individuali o collettive, iscritte alla Camera di Commercio, completa della documentazione indicata sull'apposito modulo reperibile sul portale del Comune

di Chiampo. L'impresa, una volta ottenuta la RICEVUTA di presentazione della SCIA, può iniziare subito l'attività. L'Amministrazione ha tempo 30 giorni dal ricevimento della segnalazione per verificare la sussistenza o meno dei requisiti. In caso di esito negativo l'Amministrazione adotta i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e per rimuovere gli eventuali effetti dannosi, fatta salva la possibilità di conformare l'attività alla normativa vigente entro un termine non inferiore a 30 giorni.

3. E' fatta eccezione per quanto previsto dalle norme in materia di propaganda elettorale e per la distribuzione a mano dei volantini, nonché per il collocamento dei medesimi sugli automezzi in sosta, effettuata da gruppi politici e da associazioni culturali, sociali o comunque senza finalità di lucro, riportanti comunque il messaggio di cui al 2° comma. Per tali fattispecie non è necessario presentare la SCIA.

4. E' consentita, previa presentazione della SCIA, la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli.

Art. 73 - Pubblicità provvisoria nel Centro Storico

1. Lungo ed in vista delle strade e piazze del Centro Storico, è consentito il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari contenenti informazioni relative alle manifestazioni promosse od organizzate dal Comune di Chiampo e da enti od associazioni che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune, ovvero per eventi che rivestano carattere di pubblico interesse sotto il profilo culturale e sociale. L'informazione può essere accompagnata da un messaggio commerciale di modeste dimensioni.

Su determinazione degli uffici comunali competenti, la Giunta Comunale approva preventivamente le tipologie e le ubicazioni esercitando, ove ritenuto necessario, il potere di deroga previsto dall'art. 23, 6° comma, del D.Leg.vo n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 74 - Pubblicità provvisoria lungo o in vista delle strade

1. E' vietata l'esposizione temporanea di plance, locandine e cartelli di qualsiasi materiale costituiti, anche se usati per l'affissione di manifesti, collocati a ridosso o avvolti alle paline semaforiche, ai segnali stradali, ed altri supporti destinati a scopi diversi. E' altresì vietata la collocazione su piante e pali della pubblica illuminazione, ad eccezione della pubblicità dei Circhi e dei Luna Park.

2. E' altresì vietata l'installazione di striscioni, cartelli o altro, reclamizzanti in via provvisoria promozioni commerciali, quando vengono collocati su cancellate o recinzioni di edifici sia pubblici che privati.

3. E' derogabile il rispetto delle distanze minime previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione per la pubblicità dei Circhi e dei Luna Park, che deve essere effettuata secondo le prescrizioni date di volta in volta dal responsabile del provvedimento.

4. Fuori dal Centro Storico è consentita l'esposizione provvisoria di locandine o stendardi, anche riferiti ad iniziative commerciali, ancorati o sostenuti da idonee strutture autoportanti, senza alcuna manomissione di suolo pubblico. Alla scadenza dell'autorizzazione le strutture devono essere tassativamente rimosse.

Lo spazio pubblicitario non può superare la superficie di 3 metri quadrati per facciata. Il periodo di esposizione decorre dal settimo giorno precedente l'inizio della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa commerciale cui si riferisce, e termina il giorno successivo alla scadenza dell'evento.

E' fatto divieto di occupazione dei marciapiedi, salvo quanto previsto dall'art. 20 del Codice della Strada.

Art. 75 - Manutenzione dei mezzi pubblicitari

1. Il titolare dell'autorizzazione/SCIA deve garantire il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari, effettuando tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento.

Art. 76 - Spostamento o rimozione per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune si riserva, a suo giudizio insindacabile, la facoltà di ordinare in qualunque momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi mezzo pubblicitario per motivi di riordino ambientale, per demolizioni o costruzioni, per ogni altra esigenza connessa allo svolgimento di un pubblico servizio o per altre cause di forza maggiore o comunque di pubblico interesse.

L'interessato deve provvedere a rimuovere la pubblicità entro il termine che sarà fissato nel relativo atto amministrativo. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni e supporti con ripristino della sede stradale.

Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 23 commi 13-bis, 13-quater del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).

Nei casi in cui il materiale da rimuovere impedisca l'inizio o il proseguimento di lavori, e in particolare di opere pubbliche, l'ordine di rimozione è assunto con apposito provvedimento dirigenziale.

2. Non sussiste alcun obbligo da parte del Comune di garantire il ripristino dei mezzi pubblicitari rimossi, né nella medesima posizione né in altre località alternative.

E' consentito, ove possibile, installare provvisoriamente il cartello extra-cantiere per il tempo di durata dei lavori. Alla fine dei lavori, se possibile, il mezzo può essere ripristinato nella originaria posizione; in caso contrario spetta all'interessato produrre apposita istanza secondo le modalità previste nel presente Regolamento e nel Piano Generale degli Impianti, a cui l'Amministrazione dovrà rispondere entro i termini stabiliti per il procedimento.

In caso di esito negativo della prima istanza, fermo restando l'obbligo di rimuovere l'impianto, il titolare dello stesso potrà inoltrare ancora due nuove istanze. Tale procedura non potrà durare più di un anno dalla data di rimozione. Qualora anche tali istanze dovessero avere esito negativo, il titolare del mezzo non avrà più diritto a presentare ulteriori istanze perdendo la superficie espositiva a suo tempo autorizzata.

3. Ogni spesa connessa alla rimozione e/o all'eventuale spostamento, nonché al ripristino di pareti o aree preesistenti, resta ad esclusivo e totale carico del titolare dell'autorizzazione.

4. E' fatto comunque salvo il diritto dell'interessato di rinunciare alla nuova esposizione ed il Comune ha l'obbligo di rimborsare la quota di tributo relativa al periodo non usufruito.

Art. 77 - Rimozione della pubblicità alla scadenza dell'autorizzazione

1. Alla scadenza dell'autorizzazione, o quando viene presentata una denuncia di cessazione, i relativi mezzi pubblicitari, nonché le eventuali strutture di sostegno, devono essere rimossi a cura e spese del soggetto interessato, con ripristino della sede stradale.

Qualora non si ottemperi a quest'obbligo, vi provvede il Comune, previa diffida, addebitando tutte le spese sostenute per la rimozione.

2. Per la conservazione e l'eventuale vendita del materiale rimosso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 24, commi 3 e 4, del decreto legislativo N. 507/93 e dei successivi artt. 58 e 59 del presente Regolamento.

Art. 78 - Rimozione e sequestro dei mezzi pubblicitari abusivi, difformi o in cattivo stato di manutenzione

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento o dal decreto legislativo N. 507/93.

2. E' vietato inoltre effettuare affissioni dirette in contrasto con le norme del presente Regolamento o del decreto legislativo N. 507/93.

3. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, indicando nell'apposito verbale di accertamento il termine di 15 giorni entro il quale l'interessato può provvedervi direttamente. In caso di inottemperanza, il Comune provvede d'ufficio alla rimozione, ai sensi dell'art. 23 – comma 13 quater del Codice della Strada, addebitando agli interessati le spese sostenute.

Dell'avvenuta rimozione viene redatto verbale da notificare all'interessato.

4. Nel caso di mezzi pubblicitari realizzati o posizionati in difformità dall'autorizzazione, ovvero in caso di cattivo stato di conservazione o manutenzione, il Comune provvede ad inviare diffida a conformare il mezzo pubblicitario entro il termine di 15 giorni. Se l'interessato non ottempera entro il termine assegnato, l'autorizzazione decade e l'impianto diventa abusivo a tutti gli effetti. In tal caso scatta la procedura prevista dal precedente comma 3. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione fosse impossibilitato ad adeguare il cartello installato in difformità, per sopraggiunti motivi legati alla viabilità o alla mutazione dello stato dei luoghi, dovrà segnalare le suddette motivazioni all'Ufficio competente, provvedendo contestualmente all'immediata rimozione del cartello pubblicitario difforme e presentando una nuova domanda di autorizzazione per il collocamento del cartello in altra posizione, con le stesse modalità indicate all'art. 56, comma 2 del presente Regolamento.

5. Con apposito provvedimento dirigenziale dell'Ufficio che ha proceduto alla rimozione, i mezzi pubblicitari rimossi possono essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, di custodia e di ogni altro tributo o diritto eventualmente dovuti.

6. Indipendentemente dalle procedure di rimozione e sanzionatorie, il Comune, o il concessionario del servizio, attiveranno l'immediata copertura della pubblicità abusiva, nonché la rimozione delle affissioni abusive.

Art. 79 - Conservazione e vendita del materiale rimosso o sequestrato dal Comune

1. Il materiale rimosso coattivamente dal Comune, può essere ritirato dagli interessati entro 60 giorni. Tale termine decorre dalla data della diffida nel caso di rimozione effettuata ai sensi dell'art. 23, comma 13-bis del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92) e dalla data della rimozione stessa qualora effettuata ai sensi dell'art. 23 comma 13-quater.

Prima della consegna, devono essere versati i diritti o il canone dovuti, maggiorati delle sanzioni previste dalla legge, nonché le spese sostenute dal Comune stesso per la rimozione e per la custodia, ed altri eventuali costi affrontati dal Comune per qualunque altra causa.

2. In relazione a quanto previsto nel precedente comma, resta impregiudicato per il Comune il diritto a rivalersi per le somme non recuperate dalla vendita.

Art. 80 - Targhetta di identificazione

1. Su ogni mezzo pubblicitario, ad eccezione delle insegne di esercizio, targhe e vetrofanie, deve essere apposta, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica di modeste dimensioni ed in posizione facilmente leggibile, sulla quale vanno incisi i seguenti dati di riconoscimento:

- l'intestazione "Comune di Chiampo";
- il nome del soggetto titolare dell'autorizzazione;
- il numero dell'atto (numero di repertorio e anno di rilascio);
- nome della via e numero civico (per gli impianti stradali, ove individuabile, il progressivo chilometrico);
- la data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

2. La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo ed ogni volta che interviene la variazione di anche uno solo dei dati in essa contenuti.

Art. 81 - Modalità di applicazione del canone sulla pubblicità

1. Il canone sulla pubblicità è determinato in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.

2. Il canone per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

3. Le iscrizioni pubblicitarie espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate al canone per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.

4. Il canone per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolato in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.

5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso al metro quadrato, e le frazioni di esso, oltre al primo a mezzo metro quadrato.

6. Il canone non si applica per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale previo pagamento del canone mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

9. Il canone sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinate, è commisurato alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.

10. Le maggiorazioni a qualunque titolo, sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni non sono cumulabili.

11. Il canone per le fattispecie pubblicitarie previste dall'art. 12, commi 1 e 3, 13 14, del D. Lgs. 15 novembre 1993, 507, è dovuto per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione; per le altre fattispecie il periodo del canone è quello specificato nelle relative disposizioni.

Art. 82 - Dichiarazione

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 41 del presente Regolamento o presentata la SCIA, il soggetto passivo del canone, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare al Comune, su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità, ubicazione dei mezzi e della durata della pubblicità,

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione del canone pagato per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune, o dal concessionario se il servizio è in concessione, questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni, a mezzo assegno di C.C.P., senza spese per l'utente,

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, tranne il caso in cui si verificano modificazioni degli elementi dichiarati, con conseguente diverso ammontare del canone dovuto; tale pubblicità s'intende prorogata con il pagamento della relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs 507/93 (pubblicità ordinaria, pubblicità effettuata con veicoli, pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni) si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 83 - Pubblicità ordinaria

1. Il canone per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art. 16, del Regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, con l'art. 12 del D.Lgs. n. 507/93, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui all'art. 64.

2. Per la pubblicità che ha la durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica il canone ordinario in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'art. 64 nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:

a) compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5 la tariffa del canone è maggiorata del 50 per cento;

b) superiore a mq. 8,5, la tariffa del canone è maggiorata del 100 per cento.

5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa del canone è maggiorata del cento per cento.

6. Le maggiorazioni del canone si applicano con le modalità previste dal comma 10 dell'art. 81.

Art. 84 - Pubblicità con veicoli dell'impresa

1. Il canone per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuto; salvo le esenzioni previste dal comma 833 della L. 160/2019, per anno solare.:

- al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
- ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;

2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa del canone è raddoppiata.

3. Non è dovuto il canone per i casi previsti dal comma 833 della L. 160/2019.

4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 85 - Pubblicità con pannelli luminosi

1. Il canone per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 38, comma 1, del regolamento si applica indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal 1° comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/93, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 81.

2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

3. La tariffa per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

Art. 86- Pubblicità con proiezioni

1. Il canone per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 18, 2° comma, del Regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 4° comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/93, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella in cui al precedente comma.

Art. 87 - Pubblicità varia

1. Il canone per la pubblicità effettuata ai sensi del presente regolamento:

- con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, nella misura, per la classe del Comune stabilita dal 1° comma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507/93.

La superficie soggetta al canone è determinata con le modalità di cui all'art. 81, commi 2 e 7, del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alle dimensioni del mezzo pubblicitario.

- da aeromobili sul territorio comunale si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, 2° comma, del D.Lgs. n. 507/93.
- con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, 2° comma, del D.Lgs. n. 507/93.
- in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal 4° comma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 507/93.
- a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal 5° comma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 507/93.

Art. 88 – Riduzioni

1. Il canone per la pubblicità è ridotto alla metà così come previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 507/93:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 89 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone per la pubblicità, ai sensi del comma 833 della L.160/2019:
 - a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione; i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - h) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - i) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Ed inoltre:
- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla presentazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico:
 - 1) esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;
 - 2) riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, di superficie non superiore a mezzo metro quadrato;
 - 3) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate delle edicole, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta al canone ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 507/93;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;

- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
 - l) le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadri;
 - m) le targhe indicanti attività di liberi professionisti che contraddistinguono la sede ove si svolgono le attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
 - n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
2. Ai fini dell'esenzione dal canone di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità, o accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
3. L'esenzione dal canone prevista dalla lettera g) del precedente 1° comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.
4. I soggetti di cui alla lettera h) del 1° comma devono presentare in visione all'ufficio pubbliche affissioni e pubblicità idonea documentazione o autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione.

CAPO III RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI PER IL CANONE SULLA PUBBLICITA

Art. 90 - Modalità e termini per il pagamento del canone sulla pubblicità

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione qualora l'importo del canone superi € 100,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione con un numero di rate ed importi da corrispondersi comunque entro il termine di scadenza della concessione;
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio; per importi superiori ad € 300,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, con scadenza 31/01, 31/05, 31/07, 31/10;
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'unità di Euro superiore.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 43 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 91 - Accertamenti - Recupero canone sulla pubblicità

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 92 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a € 25,00 né maggiore ad € 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 93 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 94 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere

l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 95 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

CAPO IV PUBBLICHE AFFISSIONE

Art. 96 - Indicazioni generali

1. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso nel Comune di Chiampo il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Il comune garantisce in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

2. L'obbligo previsto da leggi o regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti, contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione delle comunicazioni nei rispettivi siti internet.

3. Fino alla data del 30/11/2020 la richiesta di espletamento del servizio resta regolato dagli artt. 77 e seguenti del ex regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 17/12/2015.

Articolo 97 - Comunicazioni prive di rilevanza economica

1. Si intendono privi di rilevanza economica i messaggi non correlati all'esercizio di attività economiche in cui non vi sia, nel contesto del manifesto, la promozione economica di prodotti e servizi.

2. In caso di sponsorizzazioni è consentita l'indicazione del solo marchio o logo del/degli sponsor purché di contenute dimensioni e proporzionato nell'ambito del manifesto.

3. L'affissione è effettuata da parte degli interessati a diffondere le comunicazioni di cui al comma 1.

Articolo 98 - Determinazione del canone per le affissioni garantite

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni garantite e' dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, un canone a favore del Comune;

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio determinata con delibera di Giunta Comunale;
3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;
5. La Giunta Comunale può stabilire, a favore del concessionario, eventuali diritti di urgenza per servizi di affissione la cui richiesta sia pervenuta entro il giorno lavorativo antecedente all'affissione.

Articolo 99 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 100 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le affissioni garantite devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

CATEGORIA STANDARD
Fino al 1 mq
>1,00 MQ = 5,00 MQ
>5,00 MQ = 8,00 MQ
>8,00 MQ
CATEGORIA STANDARD LUMINOSA
Fino al 1 mq
>1,00 MQ = 5,00 MQ
>5,00 MQ = 8,00 MQ
>8,00 MQ
DIFFUSIONI VARIE
VOLANTINAGGIO CN
SONORA CN
STRISCIONI fino a 5,00 MQ CN
STRISCIONI da 5,01 MQ a 8,00 MQ CN
STRISCIONI >8,01 MQ CN
Pubbl.veic./interna 1 mq
Pubbl.veic./esterna fino 5 mq
Pubbl.veic./esterna >5,01 mq <8
Pubbl.veic./esterna >8,01 mq
Pannelli luminosi fino a 5,00 MQ CN
Pannelli luminosi da 5,01 MQ fino a 8,00 MQ CN
Pannelli luminosi >8,01 MQ CN
Pannelli luminosi in proprio fino a 5,00 MQ CN
Pannelli luminosi in proprio da 5,01 MQ = 8,01 MQ CN
Pannelli luminosi in proprio >8,01 MQ CN
Proiezioni/diap. CN
Aeromobili
Palloni frenati
Locandine CN
CARTELLI FINO A 5
CARTELLI DA 5,01 A 8
CARTELLI SUP 8
CARTELLI FINO A 5 LUMINOSI
CARTELLI DA 5,01 A 8 LUMINOSI
CARTELLI SUP 8 LUMINOSI